

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 27.07.2016

Integrato e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 27.11.2018

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - Cittadini attivi

Articolo 4bis - Registro di cittadinanza attiva

Articolo 4ter - Requisiti iscrizione registro di cittadinanza attiva

Articolo 4quater - assicurazione e sicurezza

Articolo 4quinquies - Rimborsi spese

Articolo 5 - Patto di collaborazione

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 - Disposizioni organizzative

Articolo 8 - Patti di collaborazione ordinari

Articolo 9 - Patti di collaborazione complessi

Articolo 10 - Individuazione delle proposte di collaborazione

Articolo 11 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 12 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici

CAPO IV - FORME DI PROMOZIONE E SOSTEGNO

Articolo 13 - Forme di sostegno

Articolo 14 - Informazioni sugli immobili e spazi pubblici

Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO V - COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Articolo 16 - Comunicazione

Articolo 17 - Trasparenza

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Prevenzione dei rischi

Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20 - Clausole interpretative

Articolo 21 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
- 2. Il regolamento si applica nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa avviati per autonoma iniziativa dei cittadini o su proposta dell'amministrazione comunale.
- 3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione realizza l'amministrazione condivisa e si attua con l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
- 4. Il Comune di Tissi intende tutelare e valorizzare esperienze di natura sussidiaria, associativa, solidaristica come patrimonio dell'intera collettività urbana e sociale.
- 5. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune di Tissi che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

- 1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
- a) Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo ed agli interessi delle generazioni future, attivandosi nei loro confronti ai sensi dell'art. 118, comma 4, della Costituzione per garantirne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa.
- b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali e anche di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano anche per periodi di tempo limitati per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa ai sensi del presente regolamento.

- c) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale.
- d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa. L'iniziativa può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una proposta dell'amministrazione comunale.
- e) Patto di collaborazione: l'atto mediante il quale il Comune di Tissi e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione o rigenerazione di beni comuni urbani in forma condivisa.
- f) Cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni urbani che produce capitale sociale, facilita l'integrazione e rafforza i legami di comunità.
- g) Rigenerazione: attività di fruizione collettiva, recupero e trasformazione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica.
- h) Gestione: attività volta a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di cura e rigenerazione.
- i) Fruizione collettiva: disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità.
- l) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;

Articolo 3 - Principi generali

- 1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a. Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
 - b. Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
 - c. Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale

- presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d. Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.
- e. Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità.
- f. Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future.
- g. Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- h. Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- i. Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura il massimo di flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- j. Autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini.
- k. Prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce le comunità locali come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - Cittadini attivi

1. L'intervento di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della

comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

- 2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
- 3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con l'amministrazione, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni.

Art. 4 bis - Registro di cittadinanza attiva

I cittadini attivi che come singoli svolgono interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni condivisi devono essere iscritti nel registro della cittadinanza attiva istituito presso il Comune.

Il Registro è istituito e aggiornato nel rispetto delle disposizioni normative in materia di riservatezza dei dati.

Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

Il cittadino attivo, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

Art. 4 ter - Requisiti iscrizione registro di cittadinanza attiva

Il singolo individuo che intenda collaborare, quale cittadino attivo, con questo ente per poter essere iscritto nel Registro di cittadinanza attiva deve:

- essere maggiorenne;
- essere idoneo allo svolgimento dei servizi scelti: la condizione di invalidità non è di per se ostativa all'iscrizione all'Albo, ferma restando la necessaria compatibilità tra le capacità fisiche e le effettive condizioni dei servizi scelti;
- per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Art. 4 guater - Assicurazione e Sicurezza

I cittadini attivi iscritti come singoli all'Albo per lo svolgimento dei servizi di amministrazione condivisa sono assicurati, a cura e spese dell'Amministrazione comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 4 quinquies - Rimborsi spese

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale beneficiario.

E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, documentate e precedentemente autorizzate inerenti l'attività prestata.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

- 1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune di Tissi e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.
- 2. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a. gli obiettivi della collaborazione;
 - b. gli effetti attesi;
 - c. le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa;
 - d. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - e. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - f. le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - g. l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento e partecipazione;
 - h. le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
 - i. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - j. le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Tissi dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - k. le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - l. l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano

- insorgere durante la collaborazione stessa e l'applicazione di penalità per l'inosservanza delle clausole del patto;
- m. le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- n. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

- 1. La collaborazione tra Comune di Tissi e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
 - a. la cura occasionale;
 - b. la cura costante e continuativa;
 - c. la gestione condivisa occasionale;
 - d. la gestione condivisa costante e continuativa;
 - e. la rigenerazione temporanea;
 - f. la rigenerazione permanente.
- 2. La collaborazione tra cittadini e Comune di Tissi per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni urbani può riguardare, a titolo esemplificativo: la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati.
- 3. Nello specifico sono ammesse proposte di collaborazione riguardanti:
- a. Beni materiali (a titolo esemplificativo: strade, piazze, aiuole, aree verdi, zone S PUC, aree scolastiche, edifici);
- b. Beni immateriali (a titolo esemplificativo: inclusione e coesione sociale, educazione, formazione, cultura, sensibilizzazione civica, sostenibilità ambientale, riuso e condivisione);
- c. Beni digitali (a titolo esemplificativo: siti, applicazioni, social, alfabetizzazione informatica).

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 - Disposizioni organizzative

- 1. La Giunta, al fine di poter dare attuazione ai percorsi di amministrazione condivisa, definisce con apposita deliberazione le modalità organizzative degli uffici in relazione alle seguenti attività:
 - a. modalità di selezione ed individuazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa;
 - b. elaborazione e redazione degli specifici patti di collaborazione;
 - c. monitoraggio, vigilanza e valutazione finale degli interventi;
 - d. individuazione degli obblighi assumibili dal Comune in relazione agli specifici interventi.
- 2. La Giunta individua ulteriori spazi e i beni comuni oltre a quelli indicati all'articolo precedente sui quali intende prioritariamente proporre interventi di amministrazione condivisa.

Articolo 8 - Patti di collaborazione ordinari

- 1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione secondo un modello che verrà messo a disposizione dal comune.
- 2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare su beni materiali sono: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni e simili.
- 3. Possono inoltre essere oggetto di patti di collaborazione ordinari anche attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
- 4. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani o altri soggetti a tal fine selezionati.

Articolo 9 - Patti di collaborazione complessi

- 1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale, ambientale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
- 2. La sottoscrizione del patto è autorizzata dalla Giunta Comunale alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza del pubblico interesse alla conclusione dell'accordo. Il patto è sottoscritto dal competente Responsabile del servizio per l'amministrazione, e dal rappresentante, o dai rappresentanti dei cittadini attivi.

Articolo 10 - Individuazione delle proposte di collaborazione

1. L'ufficio individuato con le modalità previste nell'articolo 6, a seguito dell'approvazione del bilancio e nell'ambito delle risorse ivi previste, predispone appositi avvisi pubblici per la selezione delle proposte di collaborazione.

Articolo 11 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

- 1. I cittadini attivi, singoli o associati, possono presentare proposte di collaborazione. Su tali proposte, qualora la Giunta le ritenga valide, detta le linee di indirizzo e provvede alla pubblicazione della proposta pervenuta per almeno sette giorni sul sito istituzionale.
- 2. Se vengono presentate proposte alternative, relative allo stesso bene, sarà avviato un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o alla individuazione di quella maggiormente attinente alle linee di indirizzo stabilite dalla Giunta.

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 12 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici

- 1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
- 2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
- 3. Le proposte riguardanti patti di collaborazione complessi finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione di beni immobili devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
- 4. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la rigenerazione o la gestione in forma condivisa di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, garantendone l'uso nell'interesse generale e una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.

CAPO IV - FORME DI PROMOZIONE E SOSTEGNO

Articolo 13 - Forme di sostegno

- 1. La forma di sostegno ai patti di collaborazione disposta dal Comune di Tissi può
- 2. Il Comune di Tissi, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività compresi i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
- 3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

Articolo 14 - Informazioni sugli immobili e spazi pubblici

- 1. L'amministrazione si impegna a favorire la presentazione di proposte di patti di collaborazione mettendo a disposizione della cittadinanza tutti gli strumenti di conoscenza del patrimonio immobiliare comunale di cui dispone.
- 2. L'amministrazione si impegna altresì a favorire l'attività di individuazione, censimento e segnalazione di beni comunali che possono essere oggetto di patti di collaborazione.

Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

- 1. Il patto di collaborazione, come forma di riconoscimento delle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, la pubblicazione, con il consenso del volontari coinvolti, delle azioni da questi svolte.
- 2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

CAPO V - COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Articolo 16 - Comunicazione

- 1. Il Comune di Tissi, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare i cittadini sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.
- 2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

- a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
- b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- c) mappare i soggetti, nel rispetto della normativa sulla privacy, e le esperienze di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 17 - Trasparenza

1. Il Comune di Tissi si adopera per consentire un'efficace diffusione della documentazione riguardante i patti sottoscritti e i risultati della valutazione, mettendo gli elaborati nel rispetto della normativa sulla privacy, a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso il sito istituzionale e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Prevenzione dei rischi

- 1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
- 2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'amministrazione comunale ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
- 3. Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei cittadini attivi contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20 - Clausole interpretative

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra cittadini ed amministrazione le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 21 - Entrata in vigore

1. Le previsioni del presente regolamento acquistano efficacia immediata.